

Pieve di Soligo, 28.04.2017

Circolare n. 4

OGGETTO: Decreto Legge n. 50 del 24/04/2017, pubblicato nella G.U. del 24/04/2017 ed in vigore dallo stesso giorno. Invio delle liquidazioni trimestrali iva.

Con la presente comunichiamo i principali contenuti del decreto legge in oggetto, evidenziando che dovrà essere convertito in legge e che quindi potrà subire delle modifiche.

Al termine della circolare sono inoltre forniti alcuni dettagli sul prossimo adempimento relativo all'invio telematico delle liquidazioni trimestrali iva.

**ESTENSIONE DEL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT
CON DECORRENZA DALLE FATTURE EMESSE DAL 01/07/2017 (ART. 1)**

- Viene ampliato il numero delle amministrazioni pubbliche nei cui confronti le fatture vanno emesse con il meccanismo dello split payment (si ricorda che in base a tale meccanismo, la fattura va emessa con iva, ma il versamento dell'iva all'Erario viene effettuato direttamente dall'Ente pubblico). Alleghiamo un file pdf con l'elenco pubblicato dall'Istat degli Enti pubblici che sono ora tutti soggetti a split payment. Oltre a quelli dell'elenco citato, sono inoltre soggetti al meccanismo dello split payment: le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Comuni, ecc.; le società controllate dalle società predette; le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
- **Anche i soggetti le cui fatture per prestazioni di servizi scontano la ritenuta alla fonte (es. professionisti, agenti di commercio, mediatori, ecc.) dovranno fatturare ad un Ente pubblico con lo split payment a partire dalle fatture emesse dal prossimo 01 luglio 2017. Tali soggetti dovranno quindi:**
 - **emettere la fattura con iva;**
 - **indicare nelle note della fattura la dicitura "scissione dei pagamenti" o, in caso di fattura elettronica, barrare la casella "S";**
 - **ricevere il pagamento dall'Ente pubblico del solo imponibile, in quanto l'iva relativa sarà versata all'Erario dall'Ente stesso;**
 - **non fare confluire l'iva della fattura emessa, nella liquidazione del periodo in quanto la stessa non genera imposta da versare all'Erario.**

Solo i soggetti (professionisti o imprese) in regime forfettario o dei minimi, non dovranno seguire le indicazioni precedenti, in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva e quindi non sono soggette al meccanismo dello split payment.

**RIDUZIONE DEL PERIODO ENTRO IL QUALE E' POSSIBILE EFFETTUARE
LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO (ART. 2)**

Viene ridotto il periodo di tempo per esercitare il diritto alla detrazione dell'iva sulle fatture di acquisto, che fino ad ora aveva come termine l'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; la nuova normativa, in vigore dal 24/04/2017, consente la detrazione dell'iva sempre sulle fatture di acquisto solo fino al momento di invio del modello relativo «all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto» (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità dell'iva; si ricorda che l'iva diventa generalmente esigibile per l'Erario, al momento della consegna o spedizione dei beni oppure al momento del pagamento dei servizi). Ciò significa, ad esempio, che l'iva sulle fatture di acquisto datate 2017 potrà essere detratta solo entro il 30/04/2018 (data ultima di invio della dichiarazione iva per l'anno 2017).

Per quanto riguarda le fatture di acquisto con iva esigibile nel 2015 o nel 2016, non essendo prevista nessuna norma transitoria, sembrerebbe che non sia più possibile detrarsi l'iva relativa; restiamo comunque in attesa di eventuali chiarimenti.

F24 IN COMPENSAZIONE: NON E' PIU' POSSIBILE UTILIZZARE IL CANALE HOME BANKING PER PRESENTARE LE DELEGHE DI PAGAMENTO IN COMPENSAZIONE (ART. 3)

I contribuenti **titolari di partita iva che intendono compensare in F24 uno o più dei seguenti crediti:**

- a. il credito iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno;
- b. i crediti riferiti alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- c. il credito Irap;
- d. i crediti di imposta che si indicano nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

sono obbligati dal 24/04/2017 ad utilizzare, per l'invio dell'F24, solamente i canali telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline oppure Entratel) oppure tramite un intermediario; non è più possibile quindi inviare gli F24, in compensazione, tramite home banking, indipendentemente dal totale della delega (a zero oppure con un importo a debito).

VIENE RIDOTTO L'AMMONTARE DEI CREDITI FISCALI ANNUALI PER COMPENSARE I QUALI E' NECESSARIO APPORRE IL VISTO DI CONFORMITA' (ART. 3)

I contribuenti che intendono effettuare compensazioni orizzontali di crediti fiscali (Iva e diversi da Iva), hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, per importi compensabili superiori a 5.000 euro annui (finora tale limite era di 15.000 euro annui). Si ricorda che il visto di conformità viene apposto nella dichiarazione annuale, perciò:

- a. per i crediti iva anno 2016 (presenti nella dichiarazione annuale iva presentata lo scorso mese di febbraio) il nuovo limite oltre il quale apporre il visto dovrebbe essere applicato solo dalla prossima dichiarazione IVA relativa all'anno 2017 (da presentare entro aprile 2018);
- b. per i crediti diversi dall'iva (crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'Irap) che possono essere compensati anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (la quale ha scadenza di presentazione il 30 settembre di ogni anno), andrà posto il visto nella dichiarazione da cui emergono, nel caso in cui si superi il limite di € 5.000 annui di crediti compensabili.

Continua, invece, a NON essere previsto alcun visto di conformità per la richiesta di compensazione dei crediti Iva trimestrali (da mod. IVA TR).

TASSAZIONE MEDIANTE RITENUTA DELLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO E TURISTICO DI BREVE DURATA (ART. 4)

A partire dai contratti stipulati **dal prossimo 01 giugno 2017**, da parte di persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, le cosiddette "locazioni brevi" (di durata inferiore a 30 giorni e non soggette a registrazione), saranno soggette a ritenuta da parte del percettore del canone. Se la stipula viene effettuata a mezzo di un intermediario immobiliare (come le agenzie immobiliari), anche tramite gestione degli affitti su portali on line, l'intermediario dovrà:

- comunicare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai contratti stipulati;
- qualora incassi i canoni di locazione, operare la ritenuta del 21% sull'importo ricevuto, versarla all'Erario e produrre la certificazione quale sostituto d'imposta.

Un apposito Decreto che verrà emanato entro 90 gg., stabilirà le disposizioni attuative di tale novità.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI/CONTROVERSIE FISCALI (ART. 11)

Viene prevista la "rottamazione" delle liti/controversie tributarie contro l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio. Restano escluse le liti non tributarie, quelle contro gli enti locali e anche le impugnazioni promosse avverso l'agente della riscossione. Per poter accedere alla definizione occorre che vi sia stata la costituzione in giudizio del contribuente **entro il 31 dicembre 2016**. Non è sufficiente il solo invio del ricorso, ma è necessario che, entro la data predetta, vi sia stato anche il deposito del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.

L'importo dovuto per la definizione della lite comprende l'intero ammontare dei tributi accertati oggetto di impugnazione nonché gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, conteggiati fino al sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo.

Il beneficio è quindi rappresentato dall'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Per accedere alla definizione, occorre presentare una apposita domanda, **entro il 30/09/2017**, e versare l'intero importo dovuto oppure la prima rata pari al 40% del totale, entro lo stesso termine. È richiesta una istanza per ciascuna controversia.

Il versamento totale deve avvenire in un massimo di tre rate, con scadenza a settembre e novembre 2017 e a giugno 2018, e sarà possibile pagare con il modello F24.

Con appositi provvedimenti, che verranno emanati, verranno stabilite le disposizioni attuative di tale novità.

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Come noto, il D.L. 193/2016, ha introdotto l'obbligo, a partire dal 2017, dell'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni iva (il primo invio dovrà essere effettuato il 31/05/2017 relativamente alla liquidazione del primo trimestre 2017). Si evidenzia che a fine marzo scorso è stato pubblicato il modello e le istruzioni di compilazione e di invio dei file; il relativo provvedimento, datato 27/03/2017, è scaricabile, con tutti gli allegati, al seguente indirizzo internet:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+27+marzo+2017+liquidazioni+periodiche+iva>

Al riguardo, informiamo che l'invio telematico del file, in formato .xml, andrà effettuato (come indicato dalle istruzioni di invio allegate al provvedimento citato), solamente dal nuovo portale "Fatture e corrispettivi" presente sul sito dell'Agenzia Entrate, al quale si accede utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline oppure il codice di identificazione "SPID" oppure utilizzando una CNS (firma digitale) registrata ai servizi telematici. In alternativa (salvo accreditare un canale trasmissivo tramite Web Service o protocollo Ftp) è possibile effettuare l'invio avvalendosi di un intermediario abilitato. Non è quindi possibile inviare il file tramite il software "Desktop Telematico", che utilizza i canali "Entratel" o "Fisconline".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti, STUDIOCONSULENZA